



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 31 MARZO 2025

Riunione del 27 Marzo 2025

Collegio:

Avv. Claudio Cutrera - Presidente

Avv. Giuseppe Bianco - Componente

Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente

CSA 10.24.25 - Reclamo della S.S. APSD SPORTING PAVONA avverso il Comunicato Ufficiale n. 19 del Giudice Sportivo Territoriale CT Fipav Roma del 19/03/25 - gara n. 887 IDM/C 15/03/25.

La Corte Sportiva di Appello

- letti gli atti ed esaminati i documenti allegati al ricorso;
- sentito, per la società reclamante, previa delega a presenziare all'udienza della Presidente Sig.ra Collarini Stefania, il tesserato Sig. Caccavale Andrea, il quale ha chiesto l'accoglimento del reclamo, per le motivazioni ivi specificate, insistendo per l'ammissione della prova per testi già richiesta;
- ascoltato il dirigente della società reclamata, Sig. De Angelis Marco, il quale ha concluso per il rigetto del gravame,

la Corte, preso atto di quanto sopra, dopo aver preliminarmente rigettato le prove testimoniali richieste perché superflue, si riservava di decidere.

* * *

Preliminarmente viene confermato il rigetto della richiesta di prova testimoniale formulata dal sodalizio reclamante: la stessa è superflua ed irrilevante ai fini del decidere, in relazione al "thema decidendum", nonché inammissibile, in quanto non capitolata con specifici capitoli di prova.



Nel merito il reclamo non merita accoglimento.

La società istante ha incentrato le proprie doglianze esclusivamente sulle decisioni arbitrali relative ad un presunto fallo di rotazione ed alla asserita irregolarità dell'attribuzione del punteggio.

Questa Corte intende, preliminarmente, ribadire, così come fatto dalla stessa società reclamante nel proprio atto, che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara; le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, senza alcun probante ed oggettivo supporto probatorio.

Dall'esame del rapporto di gara non sono, infatti, emersi elementi a comprova dell'effettivo verificarsi, nelle circostanze dedotte dalla società reclamante, del fallo di rotazione e/o di un'erronea attribuzione di punti.

Né sarebbe stato possibile dedurre tali eventuali elementi di prova dalle chieste prove testimoniali e ciò proprio per le ragioni sopra spiegate.

Inoltre va anche detto che, in ossequio a tutte le norme di cui al Regolamento Giurisdizionale ed al Regolamento gare, gli organi giurisdizionali non possono entrare nel merito della specifica discrezionalità tecnica adottata dagli Arbitri nel corso dello svolgimento delle gare (CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV, COMUNICATO UFFICIALE N° 07 - 14 FEBBRAIO 2025).

L'art. 23, comma 5 del Regolamento Giurisdizionale così, infatti, recita: "L'istanza è inammissibile se la squadra non abbia portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco, ovvero *se a motivo dell'istanza sono addotte censure che attengono alla **discrezionalità tecnica del direttore di gara***".

Il sodalizio reclamante, lo si ribadisce, ha incentrato le proprie doglianze esclusivamente sulle scelte tecniche effettuate dagli arbitri: in ossequio al dettato normativo in precedenza richiamato, gli organi giurisdizionali non possono, però, entrare nel merito della discrezionalità tecnica dei direttori di gara.



Si aggiunga, inoltre, che la gara in contestazione è stata regolarmente omologata dal Giudice Sportivo Territoriale CT Fipav Roma: l'omologa della gara è, infatti, la sede appropriata per la verifica del regolare svolgimento della gara.

Un risultato omologato può essere messo in discussione soltanto a mente dell'art 44, comma 2 del Regolamento Gare: *“I risultati omologati non possono essere in alcun modo contestati o modificati salvo che non sia stata pronunciata la revoca dell'omologazione del tesseramento a mente del Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero la irrogazione delle sanzioni disciplinari della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione e sempre che non sia intervenuta la proclamazione ufficiale del risultato finale di un campionato”*.

Nessuno di questi casi involge la fattispecie in esame e, quindi, non è possibile un nuovo esame di merito della vicenda.

Per tali motivazioni non può, pertanto, trovare accoglimento il reclamo in questione.

P. Q. M.

la Corte Sportiva di Appello rigetta il reclamo confermando, con le diverse motivazioni di cui in premessa, il C.U. n. 19 del Giudice Sportivo Territoriale CT Fipav Roma del 19/03/25 con cui è stato omologato il risultato della gara n. 887 IDM/C del 15/03/25.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 31 Marzo 2025